
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 16 del 16/04/2021

Oggetto: **Approvazione schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, tra il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo (già Vincenzo Bellini) e l'ERSU di Palermo, per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.**

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 17.17 in modalità telematica secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo.

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Di Miceli	Presidente
Prof.ssa Antonella Sciortino	Consigliera rappresentante dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
Dott.ssa Adelaide Carista	Consigliera rappresentante degli studenti
Sig. Giorgio Gennusa	Consigliere rappresentante degli studenti
Dott. Emanuele Nasello	Consigliere rappresentante degli studenti
Ing. Ernesto Bruno	Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per oggetto: **"Approvazione schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, tra il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo (già Vincenzo Bellini) e l'ERSU di Palermo, per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000"**.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R. 15.05.2000, n° 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTA** la L.R. n. 7 del 21.05.2019;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 20.06.2019;
- PREMESSO** che:
- la legge 12 novembre 2011 n.183 ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", di cui al DPR 445/2000;
 - le nuove disposizioni sono dirette ad una completa "*decertificazione*" nei rapporti fra P.A. e all'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti;
 - le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione;
 - dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 - il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo e l'ERSU di Palermo, hanno condiviso, per le vie brevi, l'intendimento di stipulare tra loro una Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., finalizzata allo scambio dati per via telematica e alla condivisione delle informazioni contenute nelle proprie banche dati nel rispetto dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza, previsti dal vigente "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" – GDPR 2016/679;
- VISTI**
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" e ss.mm.ii., ed in particolare, l'art. 50 "*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*" e l'art. 58 "*Modalità della fruibilità del dato*";
 - il T.U. DPR 445/2000 delle disposizioni legislative regolamentari in materia

- di documentazione amministrativa sulla sostituzione dei certificati;
- la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22/04/2011 *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive"*;
 - la legge n. 183/2011, ed in particolare art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
 - le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni"* emanate da AGID nel giugno 2013;
 - il *"Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"* –GDPR 2016/679;

CONSIDERATO che il "Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario" pubblicato ogni anno dall'Ente è rivolto anche agli studenti iscritti al Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo;

RITENUTO opportuno redigere una Convenzione, il cui schema, predisposto dalla Direzione dell'Ente, è allegato alla presente, tra il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo e l'ERSU di Palermo, finalizzata all'accesso ed alla consultazione delle banca dati studenti, ciascun Ente per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, **all'unanimità**, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii..

DELIBERA

Art. 1

DI APPROVARE lo schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, tra il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo (già *Vincenzo Bellini*) e l'ERSU di Palermo per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

DI DARE MANDATO al Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**Il Segretario
Direttore f.f.**
Ernesto Bruno

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, TRA IL CONSERVATORIO DI MUSICA "ALESSANDRO SCARLATTI" DI PALERMO (GIÀ VINCENZO BELLINI) E L'ERSU DI PALERMO, PER LA FRUIBILITÀ DI DATI FINALIZZATA AL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

L'anno 2021, il giorno del mese di,

TRA

il **Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo, già "Vincenzo Bellini"** (c.f. 97169270820), di seguito denominato "**CONSERVATORIO**", legalmente rappresentato dal Prof. Mario Barbagallo, nella qualità di Presidente

E

l'**ERSU di Palermo** (c.f. 80017160823), di seguito denominato "**ERSU**", legalmente rappresentato dal Prof. Giuseppe Di Miceli, nella qualità di Presidente del C.d.A.

Premesso che:

- la legge 12 novembre 2011 n.183 ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", di cui al DPR 445/2000;
- le nuove disposizioni sono dirette ad una completa "*decertificazione*" nei rapporti fra P.A. e all'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti;
- le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione;
- dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a stipulare tra loro Convenzioni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., finalizzate allo scambio dati per via telematica e alla condivisione delle informazioni contenute nelle proprie banche dati nel rispetto dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza, previsti dal vigente "*Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*" - GDPR 2016/679;

Visto:

- il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Decreto di adeguamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (d'ora innanzi RGPD-REGOLAMENTO UE 2016/679);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* e ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 50 *"Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni"* e l'art. 58 *"Modalità della fruibilità del dato"*;
- il T.U. DPR 445/2000 delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa sulla sostituzione dei certificati;
- la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22/04/2011 *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive"*;
- la legge n. 183/2011 ed in particolare art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni"* emanate da AGID nel giugno 2013;
- il *"Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"* – GDPR 2016/679;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

- "CODICE PRIVACY": si intende il RGPD UE 2016/679: Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e il relativo Decreto di adeguamento al RGPD (D.LGS. 10/08/2018n. 101);
- "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
 - "Amministrazione certificante" o "erogatore": l'Amministrazione che mette a disposizione servizi di accesso ai dati detenuti nei propri archivi e richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 445/2000;
 - "Amministrazione procedente" o "fruitore": l'Amministrazione che, avendo ricevuto dichiarazioni sostitutive ovvero dovendo procedere agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, accede ai dati dell'amministrazione certificante secondo le vigenti norme di legge e le regole e le modalità previste dalla Convenzione;
 - "Cooperazione applicativa": capacità di uno o più sistemi informatici di avvalersi, ciascuno nella propria logica applicativa, dell'interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi, per le proprie finalità applicative.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Il CONSERVATORIO, "Amministrazione certificante" o "erogatore", autorizza l'ERSU, "Amministrazione procedente" o "fruitore", all'accesso ed alla consultazione della banca dati studenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Allo stesso modo, l'ERSU, "Amministrazione certificante" o "erogatore", autorizza il CONSERVATORIO, "Amministrazione procedente" o "fruitore", all'accesso ed alla consultazione della banca dati studenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L'accesso avviene in **cooperazione applicativa**, in conformità alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (art. 58 comma 2 del CAD v. 2.0 giugno 2013).

Art. 3 – Obblighi dell'Ente fruitore

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e quanto ai dati sensibili, di indispensabilità.

L'Ente fruitore si impegna altresì a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal RGPD;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

Inoltre, l'Ente fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;
- l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dallo stesso Ente fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati provvedendo ad impartire, ai sensi degli artt. 29 e 30 del "Codice Privacy", precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo da parte del CONSERVATORIO dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ERSU (protocollo@pec.ersupalermo.it) e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Decertificazioni (ufficio.decertificazioni@ersupalermo.it).

Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo da parte dell'ERSU dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata del CONSERVATORIO (info@pec.conservatoriopalermo.it) e/o all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Studenti (didattica@conservatoriopalermo.it).

Art. 4 - Titolarità della banca dati

L'Ente erogatore conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Art. 5 – Modalità di autorizzazione dell'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice Privacy", l'Ente fruitore nomina il Responsabile esterno del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. La nomina del responsabile esterno sarà comunicata all'Ente erogatore.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare all'Ente erogatore, altresì, l'elenco degli incaricati al trattamento che devono essere informati su quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 6 – Dati oggetto della consultazione

Il CONSERVATORIO consente ad ERSU l'accesso ai dati relativi alla carriera dei richiedenti benefici che dichiarano di essere iscritti ai corsi AFAM presso il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo (es. anno di immatricolazione, iscrizione, tipologia di corso di laurea, corso di laurea, anno di corso, cfa conseguiti, media aritmetica dei voti, lodi, eventuali rinunce agli studi, reimmatricolazioni, passaggi di corsi di laurea, ecc...).

L'ERSU consente al CONSERVATORIO l'accesso ai dati relativi all'esito concorsuale dei richiedenti benefici iscritti ai corsi AFAM presso il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo (es. esito richiesta benefici, eventuali motivi di esclusione e/o sospensioni, ecc...).

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali degli Enti.

L'Ente fruitore che necessita di elenchi di dati in fruizione dovrà inoltrare direttamente all'Ente erogatore lo schema dei dati da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.

L'Ente erogatore si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati all'Ente fruitore qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

Art. 7 – Limitazioni e responsabilità

L'Ente erogatore è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti la banca dati, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Resta esclusa dalla superiore limitazione di responsabilità l'ipotesi della trasmissione con dolo o colpa grave del dato errato.

Art. 8 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli incaricati al trattamento.

Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati dell'Ente erogatore dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato.

Sarà cura dell'operatore abilitato all'accesso, di non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento in atto. In caso di allontanamento temporaneo, l'operatore è tenuto a disattivare il collegamento. Ogni operatore abilitato dovrà utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di accesso; sono vietate la cessione o la distribuzione dei dati ad altri soggetti anche in caso di cessazione del trattamento.

La riservatezza delle informazioni in esse contenute è soggetta a quanto dettato dal D. Lgs. 196/2003. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

Art. 9 - Autorizzazione ad avvalersi di struttura informatica esterna

L'Ente procedente, considerata l'eventuale esigenza di avvalersi di personale specializzato o di apparati ad elevata connotazione tecnologica non disponibili, autorizza il proprio Responsabile ad affidare sotto propria responsabilità l'esecuzione di operazioni di trattamento informatico a Società del settore che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca piena garanzia del totale rispetto delle norme, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati (solo se la società è nominata responsabile esterno, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.).

Art. 10 – Costi

La consultazione delle banche dati è fornita gratuitamente. Rimangono a carico dell'Ente consultante eventuali costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 3 dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

L'Amministrazione certificante, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa prevista.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente Convenzione, qualora subentrino disposizioni normative di legge, regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella Convenzione stessa.

Art. 12 – Pubblicazione

Dell'avvenuta stipula della presente Convenzione si darà conto nel Registro SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione e accesso)

Art. 13 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia è quello di Palermo.

Art. 14 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 15 – Registrazione.

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo

Il Presidente *Prof. Mario Barbagallo* _____

Per l'ERSU di Palermo

Il Presidente del C.d.A. *Prof. Giuseppe Di Miceli* _____